



Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo
Segretariato Generale

**CIRCOLARE DEL SEGRETARIO GENERALE
 DEL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO**

**CRITERI E MODALITA' DI EROGAZIONE DEI FONDI DESTINATI ALLE MISURE DI
 SOSTEGNO PER GLI ELEMENTI DEL PATRIMONIO CULTURALE IMMATERIALE
 PREVISTE DALL'ARTICOLO 4 DELLA LEGGE 20 FEBBRAIO 2006, N. 77 RECANTE
 "MISURE SPECIALI DI TUTELA E FRUIZIONE DEI SITI E DEGLI ELEMENTI
 ITALIANI DI INTERESSE CULTURALE, PAESAGGISTICO E AMBIENTALE, INSERITI
 NELLA «LISTA DEL PATRIMONIO MONDIALE», POSTI SOTTO LA TUTELA
 DELL'UNESCO"**

Protocollo n. 5021 del 3 MAG 2018
 cl. 22.16.01/4

VISTA la legge del 20 febbraio 2006, n. 77 'Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella "lista del patrimonio mondiale", posti sotto la tutela dell'UNESCO" s.m.i.;

CONSIDERATO che la legge n. 44 dell'8 marzo 2017 ha esteso il campo di applicazione della Legge 77/2006 agli elementi del patrimonio immateriale iscritti nelle Liste rappresentative della «Convenzione UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale», adottata a Parigi il 17 ottobre 2003, modificandone altresì la denominazione in 'Misure speciali di tutela e fruizione dei siti e degli elementi italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella «lista del patrimonio mondiale», posti sotto la tutela dell'UNESCO,' di seguito indicata come "legge 77/2006";

VISTO l'elenco degli elementi italiani iscritti nelle Liste del Patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO, aggiornato annualmente a conclusione della Sessione del Comitato intergovernativo per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale;

VISTO il D.P.C.M. 29 agosto 2014, n. 171, recante il nuovo regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

CONSIDERATO che per gli effetti del sopra citato D.P.C.M. è prerogativa del Segretariato Generale - Servizio I curare gli adempimenti connessi all'attuazione della legge 20 febbraio 2006, n. 77 s.m.i.;

VISTA la Circolare n. 5 del Segretario Generale "Coordinamento delle attività relative all'applicazione delle Convenzioni e dei Programmi UNESCO", prot. n. 2027 del 19 febbraio 2018;

VISTA la Circolare n. 21 del Segretario Generale "Criteri e modalità di erogazione dei fondi destinati alle misure di sostegno previste dall'articolo 4 della Legge 20 febbraio 2006 n. 77 recante *Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale,*

inseriti nella 'Lista del Patrimonio Mondiale, posti sotto la tutela dell'UNESCO', prot. n. 8344 del 18 maggio 2016, relativa alle misure di sostegno a favore dei siti iscritti nella Lista di cui alla Convenzione del 1972;

RILEVATA la necessità di emanare una specifica Circolare per individuare i criteri e le modalità per l'attuazione della legge con riferimento agli elementi del patrimonio culturale immateriale riconosciuti dall'UNESCO ai sensi della Convenzione del 2003;

**SI STABILISCONO I SEGUENTI CRITERI E MODALITÀ PER
L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE 20 FEBBRAIO 2006, N. 77
CON RIFERIMENTO ALLE MISURE FINANZIARIE DI SOSTEGNO PER GLI
ELEMENTI DEL PATRIMONIO CULTURALE IMMATERIALE**

ART. 1

Elementi italiani UNESCO - Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare dei finanziamenti a valere sugli stanziamenti previsti dall'art. 4 della legge 77/2006 gli enti/istituzioni competenti per la salvaguardia - o in essa coinvolti - degli elementi del patrimonio immateriale iscritti nella Lista della Salvaguardia Urgente e nella Lista Rappresentativa del Patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO, di seguito definiti *elementi UNESCO*. L'elenco di tali elementi, aggiornato ogni anno a cura del Comitato intergovernativo per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, è consultabile nel sito web all'indirizzo <https://ich.unesco.org>.
2. Possono altresì beneficiare dei finanziamenti a valere sulla legge altre organizzazioni o organismi rappresentativi delle comunità e dei gruppi di detentori e praticanti, senza fini di lucro e dotati di personalità giuridica riconosciuta dallo Stato.
3. Oltre ai soggetti individuati nei commi 1 e 2, per quanto riguarda le attività previste dall'art. 4, comma 1, lettera d), della legge 77/2006 possono essere *soggetto beneficiario* di finanziamenti anche le istituzioni scolastiche e di formazione, pubbliche o legalmente riconosciute, comprese quelle localizzate geograficamente in aree diverse dagli *elementi UNESCO*.
4. Possono essere *soggetto beneficiario* anche i raggruppamenti di *elementi UNESCO* formalmente costituiti o consorzi temporanei di *elementi UNESCO* costituiti con l'obiettivo di realizzare specifici progetti di interesse comune. In quest'ultimo caso con specifico atto formale viene individuato dai singoli elementi un unico soggetto "coordinatore" che svolge le funzioni di *soggetto referente* indicate nell'art. 2.

ART. 2

Soggetto referente

1. Tutti gli enti e le istituzioni competenti per la salvaguardia di cui all'art. 1 comma 1, nonché le organizzazioni o gli organismi rappresentativi delle comunità e dei gruppi di detentori e praticanti, così come individuati nei dossier di candidatura, di cui all'art. 1 comma 2, individuano il *soggetto referente* dell'*elemento UNESCO* mediante un Atto d'Intesa formalmente sottoscritto, recante esplicito riferimento alla legge 77/2006 s.m.i.
2. Nel caso di soggetti istituzionali il *soggetto referente* è individuato non nella persona, ma nella carica o ruolo ricoperto. Nel caso di organizzazioni o organismi rappresentativi delle comunità e dei gruppi di detentori e praticanti, dotati di personalità giuridica riconosciuta dallo Stato, le funzioni di *soggetto referente* sono svolte dal legale rappresentate della struttura.



3. Nei casi previsti dall'art. 1, comma 4, svolge le funzioni di *soggetto referente* il legale rappresentante del raggruppamento o il soggetto "coordinatore" del consorzio temporaneo di *elementi UNESCO*.
4. Al *soggetto referente* compete in maniera esclusiva la responsabilità nei confronti del Ministero di tutti gli adempimenti connessi alla concessione delle misure di sostegno previste all'art. 4, comma 1, della legge 77/2006. In particolare il *soggetto referente* è l'unico soggetto titolato a presentare al Ministero le domande di finanziamenti e tutti gli altri atti e documenti connessi all'erogazione dei finanziamenti in fase di domanda, di assegnazione e di rendicontazione.
5. Il *soggetto referente* è garante presso il Ministero della condivisione delle istanze presentate da parte di tutti i soggetti firmatari dell'Atto d'Intesa di cui al comma 1.
6. Il *soggetto referente* deve garantire ed attestare la partecipazione diretta, alla pianificazione ed attuazione delle attività proposte, delle comunità e dei gruppi di detentori e praticanti coinvolti ed identificati in relazione agli *elementi UNESCO*.

ART. 3

Interventi ammessi ed entità del finanziamento

1. Sono ammessi a finanziamento gli interventi a sostegno dei elementi UNESCO individuati nell'art. 4, comma 1, della legge 77/2006, Gli interventi possono riguardare un solo *elemento* o un raggruppamento di *elementi UNESCO*. I progetti non potranno prevedere uno sviluppo temporale superiore ai 18 mesi.
2. Ogni *elemento* o raggruppamento può presentare una sola istanza di finanziamento.
3. Il finanziamento può coprire al massimo il 90% dell'importo totale del costo dell'intervento. La rimanente parte, pari ad almeno il 10% dell'importo totale del costo dell'intervento, costituisce il cofinanziamento obbligatorio a carico del soggetto o dei soggetti proponenti l'intervento.
4. Ogni singolo progetto di intervento ammesso può beneficiare di un finanziamento massimo di:
 - a) 100.000,00 euro nel caso di singolo *elemento UNESCO*,
 - b) 80.000,00 euro per ognuno degli *elementi UNESCO* coinvolti in un progetto unitario, fino ad un massimo del 25 % dell'importo complessivo previsto dalla legge 77/2006 per l'anno a cui si riferisce il finanziamento per il patrimonio culturale immateriale.
5. Al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Segretariato Generale viene assegnata una quota parte del finanziamento previsto dall'art. 4 della legge 77/2006, pari al 5% dell'importo previsto per il patrimonio culturale immateriale di cui alla Lista della Salvaguardia Urgente e alla Lista Rappresentativa UNESCO. Tale finanziamento è destinato all'attuazione di interventi utili a fornire un supporto alle attività di salvaguardia degli *elementi UNESCO*.

ART. 4

Modalità di presentazione delle domande

1. Le domande di finanziamento per gli *elementi UNESCO* del patrimonio culturale immateriale devono essere presentate al Segretariato Generale - Servizio I che a tal fine predispone la modulistica necessaria. La modulistica viene pubblicata sul sito web del Ministero, in allegato all'Avviso nel quale vengono indicate le modalità e i termini per la presentazione delle domande per l'esercizio finanziario in oggetto.
2. Le domande di finanziamento devono essere presentate dal *soggetto referente* di cui all'art. 2 e devono individuare in maniera esplicita un unico *soggetto beneficiario* cui verrà erogato il finanziamento, che potrà essere diverso dal *soggetto referente*, purché tra quelli indicati all'art. 1.
3. Alla modulistica, debitamente compilata in tutte le sue parti, dovranno essere allegate:
 - copia conforme dell'Atto d'Intesa di cui all'art. 2, comma 1, che individua il *soggetto referente* dell'elemento; qualora il proponente sia un soggetto giuridico di natura privata

(associazione, fondazione, società, ecc.) devono essere allegati in copia conforme l'Atto istitutivo e lo Statuto;

- dichiarazione d'impegno al cofinanziamento, di cui all'art. 3, comma 2, sottoscritta dal soggetto che se ne assume l'onere.

ART. 5

Commissione per la valutazione degli interventi da finanziare

1. Le domande di finanziamento pervenute secondo le modalità prescritte e nei tempi previsti dall'Avviso di cui all'art. 4, comma 1, vengono sottoposte all'esame di un'apposita "Commissione per la valutazione degli interventi da finanziare ai sensi della legge del 20 febbraio 2006 n. 77", di seguito definita *Commissione*.
2. Della *Commissione*, nominata con Decreto del Segretario Generale, fanno parte, oltre ai rappresentanti del Ministero, un rappresentante del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, un rappresentante della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, un rappresentante del Ministero delle Politiche Alimentari Agricole e Forestali. La *Commissione* è affiancata da una Segreteria Tecnica nominata con il medesimo Decreto del Segretario Generale.
3. La *Commissione* redige la graduatoria degli interventi ammessi sulla base dei criteri indicati nel successivo art. 6, e propone l'importo del finanziamento da assegnare a ciascun intervento. La graduatoria viene approvata a maggioranza semplice dei membri. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le sedute della *Commissione* sono valide se risulta presente almeno la metà dei membri, compreso il Presidente o un suo delegato.
4. A conclusione dei lavori della *Commissione*, la Segreteria Tecnica predispone la bozza di Decreto di cui all'art. 4 comma 2 della legge 77/2006 e lo trasmette agli uffici competenti per il seguito dell'istruttoria e la firma del Ministro.

ART. 6

Motivi di esclusione e criteri di valutazione delle domande

1. Non possono essere ammesse a valutazione:
 - le domande non pervenute nei modi e nei tempi previsti dall'Avviso di cui art. 4, c. 1;
 - le domande non presentate dal *soggetto referente* individuato con le modalità di cui all'art. 2;
 - le domande non corredate della copia conforme dell'Atto d'Intesa di cui all'art. 2, c. 1;
 - le domande con allegato un Atto d'Intesa in cui non siano rappresentati tutti i soggetti di cui all'art. 2, comma 1;
 - le domande presentate da soggetti giuridici di natura privata non corredate dalla copia conforme dell'Atto istitutivo e dello Statuto previsti dall'art. 4, comma 3;
 - le domande cui non sia stata allegata la dichiarazione di impegno al cofinanziamento, prevista dall'art. 4, comma 3;
 - le domande non controfirmate dal *soggetto beneficiario*, ove diverso dal soggetto referente;
 - le proposte presentate con Modello non compilato in ogni sua parte;
 - le domande presentate da *elementi UNESCO* o da raggruppamenti di *elementi UNESCO* che, alla data di scadenza di presentazione delle domande, non risultino in regola con gli obblighi di rendicontazione tecnico-amministrativa per i progetti precedentemente finanziati a valere sulla legge 77/2006;



- le domande presentate da raggruppamenti di *elementi* che, sebbene non abbiano beneficiato di precedenti finanziamenti a valere sulla legge 77/2006, siano rappresentati da un *soggetto referente* che, per l'*elemento UNESCO* di cui è responsabile, alla data di scadenza di presentazione delle domande non risulti in regola con gli obblighi di rendicontazione tecnico-amministrativa per i progetti precedentemente finanziati a valere sulla legge 77/2006;
 - le domande che superino la soglia massima di finanziamento prevista dall'art. 3 comma 4.
2. La *Commissione* di cui all'art 5, comma 1, valuta le domande sulla base dei seguenti criteri:
- a. per i progetti presentati dai singoli *elementi UNESCO*:
 - presenza del Piano delle misure di salvaguardia, che rispetti gli ambiti di applicazione previsti dalla Convenzione UNESCO 2003 ed individui livelli di misure a livello locale, nazionale ed internazionale con riferimento alle Direttive Operative della Convenzione e alla loro implementazione;
 - progetto in attuazione del Piano delle misure di salvaguardia o in adempimento alle eventuali raccomandazioni sull'*elemento* del Comitato Intergovernativo della Convenzione UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale;
 - qualità della proposta progettuale anche in relazione alle Direttive Operative della Convenzione e alla loro implementazione;
 - capacità di spesa del *soggetto referente* ;
 - b. per i progetti presentati da raggruppamenti di *elementi UNESCO*:
 - progetti che riguardino tutti gli *elementi UNESCO* o che coinvolgano un numero di *elementi* significativo rispetto alle azioni proposte;
 - capacità della proposta di sviluppare o innalzare in modo strutturale il livello di rete tra gli *elementi* coinvolti e il dialogo tra le comunità interessate;
 - qualità della proposta progettuale anche in relazione alle Direttive Operative della Convenzione e alla loro implementazione;
 - capacità di spesa del *soggetto referente*.
3. Può costituire elemento di priorità nella valutazione la redazione o l'aggiornamento del Piano delle misure di salvaguardia.
4. Compatibilmente con le risorse disponibili e nel rispetto della graduatoria di cui all'art. 5, comma 3, al fine di consentire un'equilibrata distribuzione dei fondi sarà cura della *Commissione* prevedere in via prioritaria un solo intervento per ogni *elemento*, considerando a tal fine sia i progetti presentati in forma autonoma sia quelli presentati congiuntamente da più *elementi*. Eventuali residui non sufficienti a finanziare la realizzazione del primo dei progetti non finanziati sulla base della graduatoria stilata, sono resi disponibili al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per gli interventi di cui all'art. 3 comma 4.
5. Nella predisposizione della graduatoria ai fini del finanziamento la *Commissione* non prende in considerazione gli interventi realizzati ai sensi dell'art. 3, comma 4.

ART. 7

Modalità di erogazione del finanziamento

1. Il finanziamento assegnato a ciascun intervento verrà erogato dal Ministero al *soggetto beneficiario* di cui all'art. 4, comma 2, secondo le seguenti modalità:
 - a. primo acconto, pari al 30 % dell'importo finanziato, a fronte della presentazione, da parte del *soggetto referente*, della prima rendicontazione di cui al successivo art. 8, comma 2, validata dal Segretariato Generale - Servizio I;



- b. acconti successivi, a stati di avanzamento del progetto, a fronte della presentazione, da parte del *soggetto referente*, delle rendicontazioni di cui al successivo art. 8, comma 3, validate dal Segretariato Generale - Servizio I;
- c. saldo, a completamento del progetto, a fronte della presentazione, da parte del *soggetto referente*, della rendicontazione finale di cui al successivo art. 8, comma 4, validata dal Segretariato Generale - Servizio I.

ART. 8

Modalità di rendicontazione

1. Il *soggetto referente*, nel rispetto del cronoprogramma di cui al successivo comma 2, si impegna a presentare periodicamente la rendicontazione relativa a ciascuna fase del progetto mediante la compilazione del *Modello di Rendicontazione* appositamente predisposto dal Segretariato Generale - Servizio I ed inviato al *soggetto referente* unitamente alla comunicazione dell'avvenuta registrazione, da parte della Corte dei Conti, del Decreto di cui all'art. 5, comma 4, che individua i progetti ammessi a finanziamento.
Il *Modello di Rendicontazione*, debitamente compilato in ogni sua parte, datato, timbrato e firmato, corredato di tutti gli allegati tecnici ed amministrativi ivi richiesti, va trasmesso dal *soggetto referente* al Segretariato Generale - Servizio I secondo le modalità riportate nel Modello stesso.
2. Entro 90 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta registrazione da parte della Corte dei Conti, del Decreto di individuazione dei progetti ammessi a finanziamento, il *soggetto referente* dovrà presentare la prima rendicontazione mediante la trasmissione di:
 - un *Piano Operativo* dell'intero progetto, articolato per fasi e contenente: la descrizione delle singole attività, il cronoprogramma dettagliato delle attività con individuazione degli stati d'avanzamento, il piano finanziario disaggregato per singole voci di spesa dell'importo complessivo comprensivo del cofinanziamento;
 - il *Modello di Rendicontazione*, debitamente compilato in ogni sua parte, datato, timbrato e firmato dal *soggetto referente*, al quale dovrà essere allegato, in copia conforme, l'atto formale di accertamento in bilancio dell'importo finanziato e del cofinanziamento obbligatorio. Ove tale atto non sia previsto dall'assetto amministrativo del *soggetto beneficiario*, lo stesso dovrà produrre altro documento con cui dia prova di aver avviato le azioni necessarie alla realizzazione del progetto.
3. In concomitanza con la presentazione di ciascuno stato di avanzamento, il *soggetto referente* dovrà trasmettere il *Modello di Rendicontazione* debitamente compilato in ogni sua parte, datato, timbrato e firmato, comprensivo degli allegati tecnici ed amministrativi ivi richiesti. Gli stati di avanzamento delle attività dovranno rispettare la tempistica prevista nel cronoprogramma allegato alla prima rendicontazione; eventuali scostamenti dovranno essere preventivamente comunicati ed adeguatamente motivati al Segretariato Generale - Servizio I ed approvati dallo stesso.
4. A conclusione del progetto, ai fini dell'erogazione del saldo, il *soggetto referente* dovrà predisporre il rendiconto finale del progetto realizzato e delle spese sostenute mediante la trasmissione del *Modello di Rendicontazione* debitamente compilato in ogni sua parte, datato, timbrato e firmato, unitamente agli allegati amministrativi ivi richiesti ed a copia della documentazione tecnica che possa consentire la verifica della congruità tra il progetto finanziato e l'opera effettivamente realizzata. La Rendicontazione finale dovrà inoltre comprendere la documentazione probante l'effettiva spesa del cofinanziamento impegnato, necessaria ai fini dell'erogazione del saldo.

5. La regolarità e la correttezza nelle modalità di rendicontazione, nonché il rispetto della tempistica prevista nel cronoprogramma di attuazione dei progetti rappresentano criteri per la valutazione della capacità di spesa del *soggetto referente*.
6. Per garantire il controllo sul rendiconto delle spese sostenute e il monitoraggio delle fasi di realizzazione dei progetti approvati, è riservata a favore del Segretariato Generale - Servizio I, una quota pari al 5% del finanziamento disponibile per ogni annualità a valere sulla legge 77/2006.

ART. 9

Entrata in vigore

1. La presente Circolare entra immediatamente in vigore.
2. Per quanto attiene l'erogazione dei fondi destinati alle misure di sostegno per i siti riconosciuti ai sensi della Convenzione UNESCO del 1972, restano vigenti i criteri e le modalità attuative stabilite con Circolare n. 21 del Segretario Generale, prot. 8344 del 18 maggio 2016.

IL SEGRETARIO GENERALE

Arch. Carla Di Francesco

